



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 6 del 22/03/2017

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE MODIFICHE.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventidue** del mese di **marzo** alle ore **20:30**, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

GIRALDI SIMONA	Presente
MISSIROLI DAVIDE	Presente
CERONI MARCO	Presente
ZACCARIA MELISSA	Presente
CIMATTI MARA	Presente
CAVINA DANILO	Presente
CERONI DAVIDE	Assente
CERONI ILENIA	Assente
TURCHI SABRINA	Presente
LAGHI DARIO	Presente
FAROLFI MARTA	Assente
SPADA GESSICA	Assente
DALLA VERITÀ MAURO	Presente

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. 4

E' presente il Sindaco, sig. DAVIDE MISSIROLI

Il SEGRETARIO COMUNALE FIORINI ROBERTA assiste alla seduta .

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra GIRALDI SIMONA – nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Comune di Brisighella

Provincia di Ravenna

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:

Turchi Sabrina
Cimatti Mara
Dalla Verità Mauro

Sono presenti gli Assessori esterni:

Esposito Angela
Alboni Giovanni
Ballanti Luca
Ricci Alessandro

Udito il relatore e il successivo dibattito riportati nel verbale di discussione in aula al quale si fa rinvio;

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Normativa:

- D.L. 30.12.2016 n. 244 (Decreto Milleproroghe);
- Legge 11.12.2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017);
- Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) e ss mm ii;
- Decreto Legge n. 16 del 06.03.2014 convertito nella Legge n. 68 del 02.05.2014;
- Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997;
- Legge n. 388 del 23.12.2000, Legge n. 448/2001 e Legge n. 296 del 27.12.2006;
- D. Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

Motivo del provvedimento:

Visto l'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147 del 27.12.2013 che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC), limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in sostituzione del previgente prelievo sui rifiuti (TIA);

Richiamati, per quanto di interesse, i commi da 641 a 704 del summenzionato art. 1 della Legge n. 147/2013, così come modificati dagli articoli 1 e 2 del Decreto Legge n. 16 del 06.03.2014 convertito nella Legge n. 68 del 02.05.2014, dall'articolo 1 comma 27 della legge 23.12.2015 n. 208 e dalla L. 19.08.2016 n. 166;

Visto il Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti - TARI, approvato con delibera C.C. n. 32 del 30.04.2014 e successivamente modificato con delibere C.C. n. 57 del 30.07.2014, n. 27 del 29.07.2015, n. 42 del 24.09.2015 e n. 15 del 28.04.2016;

Considerati altresì:

Comune di Brisighella

Provincia di Ravenna

- l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate, anche di natura tributaria;
- l'art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall'art. 27 - comma 8 - della Legge n. 448/2001, e l'art. 1 - comma 169 - della legge n. 296 del 27.12.2006, che stabiliscono che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2017 è stato differito al 28.02.2017 dall'art. 1 comma 454 della Legge 11.12.2016 n. 232 e ulteriormente prorogato al 31.03.2017 ai sensi dell'art.5 comma 11 del D.L. 30.12.2016 n. 244;

Ritenuto opportuno apportare alcune modifiche al citato Regolamento, a valere dall'anno 2017, tenuto conto delle richieste pervenute da Tavolo Provinciale delle Associazioni Imprenditoriali, nell'ottica di uno snellimento delle procedure a carico dei contribuenti e con l'introduzione di ulteriori agevolazioni a favore dei medesimi, procedendo ad estendere le agevolazioni previste per il caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali (art. 10), a favore di talune ulteriori attività rispetto a quelle già previste;

Ritenuto inoltre opportuno prevedere ai sensi di quanto stabilito dal comma 652 e dal punto e-bis del comma 659 dell'art. 1 della L. 147/2013 specifiche agevolazioni per le attività di prevenzione nella produzione di rifiuti sia per i soggetti che donano proprie merci per finalità sociali sia per incentivare comportamenti virtuosi da parte dei produttori di rifiuti a seguito della predisposizione ed implementazione di appositi e specifici progetti da concordare sia con il Gestore del servizio sia con gli utenti;

Ritenuto, pertanto, di apportare le seguenti modifiche al vigente Regolamento:

<p>ART. 10</p> <p>ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO</p>

Sostituire i commi 3 e 4 dell'art. 10 con i seguenti:

3. Relativamente alle attività di lavanderie, tintorie, carpenterie metalliche, officine meccaniche, gommisti, cantieri nautici, tipografie, laboratori fotografici, serigrafie, marmisti, lavori di manufatti in cemento, impianti di verniciatura, officine di riparazione di auto e moto, carrozzerie auto, calzaturifici, maglifici, falegnamerie,

Comune di Brisighella

Provincia di Ravenna

locali di fabbri, idraulici ed elettricisti, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento come di seguito indicato:

Categoria	3	37%
Categoria	18	11%
Categoria	19	14%
Categoria	20	33%
Categoria	21	35%

4. I rifiuti assimilabili agli urbani, avviati allo smaltimento, eccedenti i limiti quantitativi di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) sono da considerarsi rifiuti speciali non assimilati ed al fine di determinare la superficie assoggettabile a TARI si applica quanto previsto per i rifiuti speciali ai commi 1 e 3 del presente articolo. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

ART. 22

RIDUZIONI PER AVVIO AL RICICLO

Sostituire nel comma 3 dell'art 22 il termine del 31 gennaio dell'anno successivo con quello del 30 aprile dell'anno successivo , come segue

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, sulla base di apposita istanza da presentarsi, entro il termine perentorio del 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, allegando, a pena di inammissibilità, la documentazione idonea a dimostrare la quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo in conformità alle normative vigenti (es: attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di riciclo, copia di tutti i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.lgs n. 152/2006 debitamente controfirmati dal destinatario).

ART. 24

ULTERIORI AGEVOLAZIONI

Modificare all'art 24 il comma 4 e aggiungere i seguenti commi 5, 6, 7, 8 e 9:

4. Si applicano, con riferimento ai commi precedenti, il secondo e il quarto comma dell'articolo 20.
5. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, può essere riconosciuto uno sconto per ogni tonnellata, debitamente certificata, di beni e prodotti alimentari ritirati dalla vendita e gratuitamente ceduti. La riduzione non potrà comunque eccedere l'intera quota variabile della tariffa.
6. A tal fine, la ditta che intende fruire della riduzione deve:
 - a) dare preventiva comunicazione sia al gestore del servizio e sia all'Amministrazione comunale. Tale comunicazione produce effetti anche per gli anni successivi in caso di invarianza delle condizioni previste dal comma 5;
 - b) trasmettere, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, apposita comunicazione con l'indicazione delle quantità di prodotti alimentari devoluti e delle associazioni beneficiarie nell'anno precedente, allegando la documentazione probatoria.
7. Lo sconto riconosciuto sulla quota variabile della tariffa è così determinato:
 - per attività con superficie inferiore o uguale ai 300 mq si applica uno sconto di 300,00 € per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti (nei limiti del quantitativo massimo dato dal prodotto tra Kd·S);
 - per attività con superficie superiore ai 300 mq si applica uno sconto di 300,00 € per le tonnellate di prodotti alimentari devoluti entro il limite del Kd·S calcolato sui primi 300 mq; per eventuali quantitativi di prodotti alimentari devoluti eccedenti quanto così calcolato si applica un ulteriore sconto di 20 €/tonnellata.
8. Il maggior tributo eventualmente versato, sarà riconosciuto a consuntivo, mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo a quello cui si riferisce la documentazione di cui al comma 6 ovvero, mediante rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza.
9. Le utenze che aderiscono ad iniziative e progetti attivati dal Comune per la riduzione dei rifiuti urbani e assimilati e per l'incremento della raccolta differenziata possono accedere ad agevolazioni del tributo, in base alle indicazioni dello specifico progetto, per la durata dell'iniziativa o per il periodo di adesione alla stessa, fatte salve le valutazioni istruttorie degli uffici comunali competenti per l'ammissione al progetto e alla relativa agevolazione tariffaria. La percentuale di riduzione da applicare sulla sola quota variabile sarà definita nell'ambito degli specifici progetti attuativi approvati dal Comune.

Vista la Convenzione Rep. URF n. 389 del 23.12.2016 con la quale è stata conferita la

Comune di Brisighella

Provincia di Ravenna

gestione delle entrate tributarie a far data dal 01.01.2017 all'Unione della Romagna Faentina;

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione della Romagna Faentina n. 9 del 29.12.2016 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore Finanziario dell'URF per l'anno 2017 alla D.ssa Cristina Randi e di designazione dei sostituti in caso di assenza o di impedimento del dirigente incaricato;

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato regolamento, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il parere espresso dall'Organo di Revisione, come da verbale agli atti del Settore Finanziario;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

consiglieri presenti n. 9
consiglieri votanti n. 9
voti favorevoli n. 7
voti contrari n. 2 (Laghi, Dalla Verità)
astenuti nessuno

delibera

1) di modificare, per le motivazioni espresse in narrativa, il "Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti - TARI", approvato con atto C.C. n. 32 del 30.04.2014 e successivamente modificato con delibere C.C. n. 57 del 30.07.2014, n. 27 del 29.07.2015, n. 42 del 24.09.2015 e n. 15 del 28.04.2016, come segue:

<p>ART. 10 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO</p>
--

Sostituire i commi 3 e 4 dell'art. 10 con i seguenti:

3. Relativamente alle attività di lavanderie, tintorie, carpenterie metalliche, officine meccaniche, gommisti, cantieri nautici, tipografie, laboratori fotografici, serigrafie, marmisti, lavori di manufatti in cemento, impianti di verniciatura, officine di riparazione di auto e moto, carrozzerie auto, calzaturifici, maglifici, falegnamerie, locali di fabbri, idraulici ed elettricisti, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo,

Comune di Brisighella

Provincia di Ravenna

la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento come di seguito indicato:

Categoria	3	37%
Categoria	18	11%
Categoria	19	14%
Categoria	20	33%
Categoria	21	35%

4. I rifiuti assimilabili agli urbani, avviati allo smaltimento, eccedenti i limiti quantitativi di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) sono da considerarsi rifiuti speciali non assimilati ed al fine di determinare la superficie assoggettabile a TARI si applica quanto previsto per i rifiuti speciali ai commi 1 e 3 del presente articolo. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

ART. 22

RIDUZIONI PER AVVIO AL RICICLO

Sostituire nel comma 3 dell'art 22 il termine del 31 gennaio dell'anno successivo con quello del 30 aprile dell'anno successivo, come segue:

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, sulla base di apposita istanza da presentarsi, entro il termine perentorio del 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, allegando, a pena di inammissibilità, la documentazione idonea a dimostrare la quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo in conformità alle normative vigenti (es: attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di riciclo, copia di tutti i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.lgs n. 152/2006 debitamente controfirmati dal destinatario).

ART. 24 ULTERIORI AGEVOLAZIONI

Modificare all'art. 24 il comma 4 e aggiungere i seguenti commi 5, 6, 7, 8 e 9:

4. Si applicano, con riferimento ai commi precedenti, il secondo e il quarto comma dell'articolo 20.
5. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, può essere riconosciuto uno sconto per ogni tonnellata, debitamente certificata, di beni e prodotti alimentari ritirati dalla vendita e gratuitamente ceduti. La riduzione non potrà comunque eccedere l'intera quota variabile della tariffa.
6. A tal fine, la ditta che intende fruire della riduzione deve:
 - a) dare preventiva comunicazione sia al gestore del servizio e sia all'Amministrazione comunale. Tale comunicazione produce effetti anche per gli anni successivi in caso di invarianza delle condizioni previste dal comma 5;
 - b) trasmettere, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, apposita comunicazione con l'indicazione delle quantità di prodotti alimentari devoluti e delle associazioni beneficiarie nell'anno precedente, allegando la documentazione probatoria.
7. Lo sconto riconosciuto sulla quota variabile della tariffa è così determinato:
 - per attività con superficie inferiore o uguale ai 300 mq si applica uno sconto di 300,00 € per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti (nei limiti del quantitativo massimo dato dal prodotto tra Kd·S);
 - per attività con superficie superiore ai 300 mq si applica uno sconto di 300,00 € per le tonnellate di prodotti alimentari devoluti entro il limite del Kd·S calcolato sui primi 300 mq; per eventuali quantitativi di prodotti alimentari devoluti eccedenti quanto così calcolato si applica un ulteriore sconto di 20 €/tonnellata.
8. Il maggior tributo eventualmente versato, sarà riconosciuto a consuntivo, mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo a quello cui si riferisce la documentazione di cui al comma 6 ovvero, mediante rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza.
9. Le utenze che aderiscono ad iniziative e progetti attivati dal Comune per la riduzione dei rifiuti urbani e assimilati e per l'incremento della raccolta differenziata possono accedere ad agevolazioni del tributo, in base alle indicazioni dello specifico progetto, per la durata dell'iniziativa o per il periodo di adesione alla stessa, fatte salve le valutazioni istruttorie degli uffici comunali competenti per l'ammissione al progetto e alla relativa agevolazione tariffaria. La percentuale di riduzione da applicare sulla sola quota variabile sarà definita nell'ambito degli specifici progetti attuativi approvati dal Comune.

Comune di Brisighella

Provincia di Ravenna

2) di dare atto che il nuovo testo del "Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti - TARI" è quello riportato in allegato A alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, e che lo stesso, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2017;

3) di dare atto che la presente deliberazione unitamente al Regolamento verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011;

4) di dare atto che il presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria e comporta effetti indiretti sulla situazione economica - finanziaria dell'ente in relazione alla disciplina di un'entrata tributaria locale;

Il Consiglio Comunale, inoltre con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

consiglieri presenti n. 9
consiglieri votanti n. 9
voti favorevoli n. 7
voti contrari n. 2 (Laghi, Dalla Verità)
astenuti nessuno

delibera

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs. 267 del 18/08/2000, per l'urgenza a provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
GIRALDI SIMONA

IL SEGRETARIO COMUNALE
FIORINI ROBERTA



Proposta n. 2017 / 76
Servizio Tributi



OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI - TARI -
APPROVAZIONE MODIFICHE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 16/03/2017

IL DIRIGENTE
CAVALLI CHIARA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



VISTO DEL FUNZIONARIO
Servizio Tributi

PROPOSTA DI DELIBERA n. 76 / 2017

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI - TARI -
APPROVAZIONE MODIFICHE

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 16/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CAPRI CINZIA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI BRISIGHELLA

Provincia di Ravenna

Proposta n. 2017 / 76

Servizio Tributi

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI - TARI -
APPROVAZIONE MODIFICHE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto che il Responsabile del servizio finanziario che risulta firmatario, con l'apposizione del visto o con la resa del parere di regolarità contabile, attesta l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento.

Visti i contenuti dell'atto a firma del Dirigente del Settore Finanziario, prot. URF n. 6 del 12.01.2016, che delega l'espressione del parere in ordine alla regolarità contabile degli atti deliberativi al Capo Servizio Contabilità del presidio territoriale di riferimento.

Per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 16/03/2017

IL CAPO SERVIZIO DEL PRESIDIO
TERRITORIALE
LO CASCIO RICCARDO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 22/03/2017

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE MODIFICHE

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30/03/2017

Li, 30/03/2017

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BASSETTI EMILIANA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)